



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

Approvato con Delibera del Consiglio di Unione n. 9 del 08/05/2018

Pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi
dal 30.05.2018 al 13.06.2018.

Entra in vigore in data 14.06.2018

REGOLAMENTO

**PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
DI COMMITTEZZA COSTITUITA E PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità ed ambito applicativo
- Art. 2 – Sede della Centrale di committenza
- Art. 3 – Funzioni esercitate dalla Centrale di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività
- Art. 4 – Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale di committenza nell'interesse ed in collaborazione con i Comuni associati
- Art. 5 – Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale di committenza
- Art. 6 – Affidamenti di servizi o fornitura a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'Albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni.
- Art. 7 – Affidamento lavori d'urgenza e in caso di somma urgenza
- Art. 8 – Gestione dei documenti derivanti dalla procedure della Centrale di committenza
- Art.9 – Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di committenza
- Art. 10 – Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi
- Art. 11 – Risorse umane operanti presso la Centrale di committenza
- Art. 12 – Responsabile della centrale di committenza – ruolo e competenze
- Art. 13 – Rapporti finanziari e riparto delle spese
- Art. 14 – Riservatezza
- Art. 15 – Prevenzione della corruzione
- Art. 16 – Copertura assicurativa responsabile Centrale di committenza
- Art. 17 – Controversie e contenziosi
- Art. 18 – Revisione del regolamento ed adeguamento dinamico
- Art. 19 – Norme di rinvio
- Art. 20 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito applicativo

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento della Centrale di committenza qualificata dell'Unione di Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" (di seguito denominata Unione BBO), per le procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 37, co. 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

2. La Centrale di committenza:

- è una "Centrale di Committenza" che fornisce attività di centralizzazione delle committenze, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. i) ed l), per i Comuni associati in Unione ma opera anche come "Amministrazione Aggiudicatrice" ed "Ente Aggiudicatore", ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a) ed e), per gli acquisti dell'Ente territoriale Unione BBO, qualificata ai sensi del combinato disposto tra l'art. 38 e l'art. 216, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., iscritta presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso ANAC.

3. L'attività della Centrale di committenza è finalizzata alla gestione delle funzioni amministrative concernenti le procedure di gara sopra citate, operando per ogni singolo Comune ovvero anche in modalità aggregata per più enti. L'obiettivo è:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 37, co. 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di lavori, servizi e beni nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

4. La Centrale di committenza ha natura giuridica di Centrale di committenza di cui all'art. 3, co. 1, lett i), e svolge attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. l), del D.Lgs. 50/2016 trattando su base permanente, per conto degli enti facenti parte dell'Unione, le procedure di gara per:

- l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00;
- l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, beni e servizi, nei limiti di importo più avanti specificati.

5. Risultano comprese nell'ambito di attività svolte dalla Centrale di committenza:

- procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, mediante procedura aperta o ristretta, di importo superiore alle soglie europee, come stabilite dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 per conto dei comuni aggregati;
- gli affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00 per servizi e forniture, e di importo superiore ad € 150.000,00 per lavori, per conto dei comuni aggregati;
- tutte le acquisizioni di beni, servizi e lavori di qualsiasi importo per l'Ente Unione BBO.

Sono inoltre comprese:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, di importo superiore a € 40.000,00;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 di importo superiore a € 40.000,00;
- c) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, co. 1, lett. eee), del D.Lgs. 50/2016, di importo superiore a € 150.000,00, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 183 "finanza di progetto" del D.Lgs. 50/2016, di importo superiore a € 150.000,00.

6. Tra le attività della Centrale di committenza non rientrano:

- a) il conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di lavoro autonomo affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, co. 6 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001;
- b) le procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della L. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013.

7. La Centrale di committenza inoltre non provvede:

- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuati da parte di un concessionario servizi;
- c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato;
- d) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG).

8. La Centrale di Committenza potrà esperire gare aggregate anche in favore di Comuni non facenti parte dell'Unione BBO, previa delibera di Giunta, alle seguenti condizioni:

- a) la procedura di gara non sia condotta in via esclusiva a favore del Comune non associato, il quale può invece inserirsi in una procedura già calendarizzata in favore di Comuni aderenti all'Unione, senza che ciò determini un appesantimento o un aggravio delle attività (ad es. determinando il superamento della soglia europea) della Centrale di Committenza;
- b) dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra l'Unione dei Comuni e il Comune non aggregato per disciplinare i rapporti tra le parti nella gestione della gara aggregata;
- c) il Comune dovrà individuare il Responsabile del procedimento (R.U.P.) relativamente alla fase della procedura di gara rimasta di sua competenza;
- d) il R.U.P. suddetto dovrà adottare apposita Determinazione a contrarre e trasmetterla alla Centrale di Committenza con le specifiche necessarie per la redazione degli atti di gara;
- e) Il R.U.P. del Comune dovrà gestire tutte le attività relative alla fase dell'esecuzione del servizio compresa l'applicazione di penalità e l'eventuale risoluzione del contratto;
- f) sono a carico del Comune le spese per la pubblicità legale (pro quota) in caso di gara deserta o annullata e la quota di "costi diretti" (intesi come spese vive derivanti dalla celebrazione della gara) per la procedura di gara della Centrale di Committenza, calcolata sulla base dell'importo di riferimento, nell'ambito del valore a base di gara;
- g) sono, altresì, a carico del Comune, per quota parte, i "costi generali" di cui all'art. 13 del presente regolamento, sulla base della rilevazione dimensionale, rapportata al valore in € della procedura di gara svolta dalla Centrale di Committenza;
- h) Il R.U.P. del Comune provvederà a concludere la procedura di affidamento con apposita Determinazione di affidamento e conseguente stipula del contratto, adempiendo a tutte le attività informative e comunicative connesse come previste dalla legge.

Art. 2 - Sede della Centrale di committenza

1. La Centrale di committenza ha sede presso l'Unione BBO ed opera con personale dell'Unione stessa, ove esistente, e/o assegnato dai Comuni aggregati. La Centrale di committenza potrà altresì svolgere le proprie attività presso sedi distaccate dell'Unione BBO eventualmente individuate presso gli uffici dei singoli comuni aggregati.
2. La Centrale di committenza è un'Area, strutturata in unità organizzativa dell'Unione BBO, dotata di autonomia operativa.
3. Il responsabile della Centrale di committenza viene nominato dal Presidente dell'Unione.

4. Potrà essere riconosciuta, per i compiti svolti dal personale della Centrale di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte dell'incentivo di cui al co. 2 dell'art 113 del D.Lgs. 50/16, nei limiti di un quarto, come previsto dal co. 5 dello stesso articolo.

5. I Comuni associati si avvalgono della Centrale di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nel presente regolamento. I singoli Comuni associati svolgono autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini e nei limiti di importo previsti dall'art. 37, co. 1, del D.lgs. 50/2016, e, entro gli importi indicati, il RUP del comune non capoluogo di provincia può ancora richiedere il CIG.

Durante il periodo transitorio, in attesa che entri a regime il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/16, resta nella facoltà dei Comuni aggregati in Unione iscritti all'AUSA, procedere, ai sensi dell'art 37, comma 2, primo periodo, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

6. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante, che rimane pertanto in capo a ciascun ente, con i seguenti obblighi:

- di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'ANAC, tramite il soggetto operante come responsabile dell'anagrafe unica della stazione appaltante (RSA);
- di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e Codice Unico di Progetto(CUP), in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 3 - Funzioni esercitate dalla Centrale di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. La Centrale di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività anche complementari in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 29-30-72-76 del D.Lgs. 50/2016:

- prima della fase di gara collabora, se richiesto dal RUP, con ogni Comune interessato ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
- prima della fase di gara collabora, se richiesto, con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli artt. da 21 a 27 del D.Lgs. 50/2016;
- riceve la richiesta di attivazione della gara per l'affidamento di appalti e di concessioni di lavori servizi e forniture mediante acquisizione della determina a contrattare, ex art. 192 TUEL e art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i, adottata dal Comune interessato, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa. La Centrale di committenza non opera alcun tipo di controllo di merito (sia di natura tecnica che amministrativa) sugli elaborati trasmessi per i quali resta la responsabilità esclusiva del Comune interessato, per il tramite del RUP nonché del progettista. Qualunque richiesta di chiarimento per procedere con gli adempimenti di propria competenza sarà trasmessa dalla Centrale di committenza in forma scritta;
- redige ed approva gli atti di gara (disciplinare, bando di gara in caso di procedura aperta/ristretta e lettera di invito in caso di procedura negoziata), individua gli operatori economici da invitare, sulla base dei requisiti di idoneità professionale ed eventuali requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui all' art.83 del D.lgs.50/2016, indicati dal Comune nella determinazione a contrarre e, in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa (OEPV), definisce i criteri di valutazione delle offerte e dei loro parametri tenendo conto degli indirizzi dettati dal Comune interessato. Nel caso in cui la fornitura o il servizio da acquistare non siano presenti sul MEPA, al fine di individuare gli operatori da consultare, la Centrale di committenza può provvedere, in caso di procedura negoziata e in considerazione dell'importo di gara, a svolgere indagini di mercato, anche attraverso la consultazione degli operatori iscritti al MEPA e in SINTEL in categorie simili o attinenti a quella oggetto dell'affidamento;

- effettua e cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici (art. 1, c. 32 L.190/13 e D.Lgs 33/13) in relazione alle fasi di gara, di sua competenza ed in particolare:
 - nomina della Commissione giudicatrice, in caso di procedura con Offerta Economicamente più vantaggiosa (OEPV), con determinazione del Responsabile dell'Area Centrale di committenza;
 - gestione, con il supporto del RUP del Comune associato in sede di Seggio di gara, della fase di ammissione degli operatori economici alla procedura con il criterio dell'O.E.P.V., mediante l'esame della documentazione amministrativa ed il controllo della regolarità della busta inerente l'offerta tecnica che verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice;
 - gestione della fase di ammissione degli operatori e di valutazione delle offerte con il criterio del minor prezzo per mezzo del Seggio di gara, fino alla fase di proposta di aggiudicazione;
 - gestione della procedura per segnalare all'ANAC la presenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nei confronti di operatori economici partecipanti alle gare;
 - invio delle segnalazioni all'ANAC e alla Procura della Repubblica nel caso di accertamento di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte degli operatori economici partecipanti alle gare;
- accerta, in sede di gara per i casi di esclusione dal prosieguo di gara, che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti morali di cui all'art.80;
- collabora con il Comune interessato ai fini della stipula del contratto da parte di quest'ultimo;
- effettua comunicazioni, pubblicazioni e trasmissioni all'Osservatorio dei contratti pubblici limitatamente alla fase della gara, incluse le comunicazioni post gara e le pubblicazioni post gara antecedenti alla stipula del contratto;
- decide in merito ad eventuali provvedimenti in autotutela, in relazione alla fase di gara.

2. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la Centrale di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare, nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Art. 4 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati

1. La Centrale di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
- b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
- c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale di committenza; in base a tale attività i Comuni associati,

nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica alla Centrale di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso, di norma, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza programmata:

- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo rispetto ai quali si vuole attivare l'intervento della Centrale di committenza;
- b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

4. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, il Comune informa tempestivamente la Centrale di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

Art. 5 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale di committenza

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dalla Centrale di committenza, svolgono le seguenti funzioni ed attività:

- la programmazione del fabbisogno, attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e triennali dei lavori e dei programmi biennali delle forniture di beni e servizi;
- l'invio dei fabbisogni programmati, rientranti nella competenza della Centrale di committenza entro 10 giorni dall'approvazione degli atti di cui al punto precedente da parte del competente organo comunale; per acquisti di beni e servizi e lavori non ricompresi nei suddetti programmi, l'invio alla Centrale di committenza della richiesta di attivazione, dovrà avvenire tempestivamente;
- l'individuazione del Responsabile del procedimento relativamente alle fasi della procedura che rimangono nella competenza del Comune (dalla determina a contrarre, alla fase di stipula del contratto, all'esecuzione e al collaudo);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dalla Centrale unica di committenza fino all'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
- l'avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
- la conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli finali obbligatori con assunzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, attraverso l'adozione della determina di aggiudicazione;
- la stipula del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario;
- la gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti ed ai correlati pagamenti;
- la nomina del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di fornitura di beni e servizi;
- il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere e dei lavori e la verifica dell'esecuzione a regole d'arte in caso di fornitura di beni e servizi;
- l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori o di conformità della fornitura e del servizio;
- la verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni), con relative decisioni, e correlata comunicazione tempestiva alla Centrale di committenza;
- l'adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

- l'adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
 - lo svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
2. La Centrale di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato o, qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, le determinazioni a contrarre di tutti i Comuni.
3. Il Comune associato può incaricare il personale dell'ufficio della Centrale di committenza per lo svolgimento dell'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti, con oneri a proprio carico.
4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune interessato assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che non siano dipendenti dei comuni associati, che la Centrale di committenza riterrà necessario inserire nella commissione di gara, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.
5. Il Comune interessato comunica a mezzo pec alla Centrale di committenza la volontà di avvalersi della medesima. La comunicazione deve essere corredata da:
- Determina a contrattare con la prenotazione di impegno della spesa;
 - CUP, CIG, CPV e nominativo del RUP;
 - Delibera di approvazione del progetto esecutivo per i lavori e le opere;
 - Progetto esecutivo dei lavori ed opere compresi i documenti di sicurezza (POS o PSC)
 - Validazione del progetto (ove prevista);
 - Capitolati speciali e relazioni illustrative in relazione alle forniture e servizi da acquisire compresi i documenti di sicurezza (DUVRI) come indicato nell'art. 23 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Formale dichiarazione di copertura finanziaria dell'appalto a firma del responsabile del settore finanziario con indicato il codice di intervento della spesa;
 - Indicazione di eventuali requisiti di cui all'art. 83, lett. a)-b)c), che dovranno essere indicati quali requisiti di partecipazione nel disciplinare di gara oppure nella lettera di invito;
 - Indirizzi sui criteri premiali per la valutazione delle offerte tecniche, in caso di procedura da affidare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 6 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni

1. La Centrale di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, applicando l'art. 112 del D.Lgs 50/16.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza,
3. La Centrale di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati, anche:
- a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
 - b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
 - c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, co. 25 della L. 289/2002, in base a quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

Art. 7. - Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato o dal tecnico che si reca per primo sul luogo, dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente co. 1, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in deroga al presente regolamento e ne trasmette gli atti per conoscenza alla Centrale di committenza.

Art. 8 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure dalla Centrale di committenza e gestione delle richieste di accesso

1. La Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti richiamati dal precedente co. 1.

Art. 9 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di committenza

1. La Centrale di committenza è l'unica controparte processuale nei confronti dell'operatore economico, in relazione al contenzioso che sorga in relazione alle operazioni di gara.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale in relazione al contenzioso relativo alle operazioni di gara deve notificare il ricorso stesso alla Centrale di committenza; la Centrale di committenza decide se resistere o meno in giudizio in relazione al contenzioso insorto, scegliendo altresì il legale, sentito il/i Comune/i interessato/i.

Art. 10 - Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi

1. La Centrale di committenza si configura quale Area strutturata in unità organizzativa autonoma, incardinata nell'organigramma dell'Unione BBO; opera attraverso personale proprio o assegnato o utilizzato dall'Unione, comandato o distaccato dai Comuni aggregati, tramite apposita convenzione, anche a tempo parziale e può anche avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il Presidente dell'Unione BBO, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della Centrale di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, con incarico di posizione organizzativa, con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di uno dei Comuni associati.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
6. Il Responsabile Centrale di committenza coordina la propria attività direttamente con i responsabili dei Comuni associati ed ha diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dagli uffici degli enti stessi,

utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Al fine di facilitare il coordinamento delle attività gestite, il Responsabile della Centrale di committenza può convocare appositi gruppi tecnici di lavoro composti dai referenti dei Comuni interessati.

Art. 11 - Risorse umane operanti presso la Centrale di committenza

1. I singoli Comuni associati distaccano presso la Centrale di committenza le risorse umane individuate o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione il personale, al fine di consentirne l'operatività nell'ambito della Centrale di committenza, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente co. 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

- a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile unico del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
- a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile unico del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
- a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile unico del procedimento;
 - a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante).

Art. 12 - Responsabile della Centrale di committenza – Ruolo e competenze

1. Il Responsabile della Centrale di committenza, nominato in base a quanto previsto dal co. 2 del precedente art. 10 ed incaricato della posizione organizzativa, esercita le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dal presente regolamento.

2. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della Centrale di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara nelle procedure aperte e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- a.2.) individuazione degli operatori economici da invitare sulla base degli indirizzi e dei requisiti individuati dal RUP del Comune committente nella determinazione a contrarre;
- a.3.) avvio della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- a.4.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a.5.) costituzione del Seggio di gara in caso di affidamento con il criterio del minor prezzo, che sarà composto dallo stesso Responsabile della Centrale di committenza, dal RUP del Comune committente e da un segretario verbalizzante;

- a.6.) adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla proposta di affidamento.
- a.7) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) e, salvo conflitti di interesse, della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, OEPV);
- a.8) gestione di tutte le attività sino alla proposta di aggiudicazione in qualità di Presidente di Seggio di gara e, salvo conflitti di interesse o altri impedimenti normativi, della Commissione giudicatrice;
- a.9) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
- b) per le fasi successive all'espletamento della gara per l'affidamento di lavori, servizi e beni collabora con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto.

Art. 13 - Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. La Centrale di committenza conforma la propria attività ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Le spese sostenute per dare **pubblicità legale** alle procedure sono poste a carico dell'**aggiudicatario** ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2/12/2016 e dell'art.73, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o, **in caso di gara deserta e/o annullata**, a carico **del Comune interessato**.
3. Le spese di funzionamento della Centrale di committenza (personale, cancelleria, varie d'ufficio, ecc.) saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "**Spese Generali**".
4. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "**costi diretti**", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, eventuali compensi per le commissioni giudicatrici, spese legali, etc.);
 - b) con il termine "**costi generali**", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, copertura assicurativa per il Responsabile Centrale di committenza, etc.);
 - c) con il termine "**costi comuni**", la quota di spese generali sostenute dall'Unione, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
5. Ciascun Comune associato rimborsa all'Unione BBO i **costi diretti** per le procedure di affidamento svolte dalla Centrale di committenza per conto di quest'ultimo.
6. In caso di **costi diretti** sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
7. Il rimborso dei **costi diretti**, da parte degli Enti associati a favore dell'Unione BBO avviene con cadenza semestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultima.
8. I **costi generali** sono ripartiti annualmente tra i Comuni che hanno usufruito dei servizi della Centrale di committenza, sulla base della rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale e del livello di complessità delle procedure, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.

9. I “**costi comuni**” sono quantificati forfetariamente in **complessivi seimila (6.000,00) euro annui** che verranno ripartiti tra i Comuni associati proporzionalmente al numero degli abitanti al 31/12 dell'anno precedente.

Art. 14 - Riservatezza

1. La Centrale di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. 196/2003.
2. L'Unione BBO è titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 15 - Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della L.190/2012 con riferimento al **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dall'Unione BBO**.
2. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale unica di committenza, si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal singolo Comune interessato.

Art. 16 - Copertura assicurativa Responsabile Centrale di committenza

1. In ragione della notevole delicatezza e complessità della attività svolte dal Responsabile della Centrale di committenza, verrà attivata, in favore del medesimo una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi; gli oneri relativi rientrano nei costi generali, di cui al precedente art. 13.

Art. 17 - Controversie e contenziosi

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati e la Centrale di committenza in merito all'esecuzione del presente regolamento ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

Art. 18 - Revisione del regolamento ed adeguamento dinamico

1. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, nonché alle Linee Guida e deliberazioni emanate da ANAC, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.
2. Qualora le disposizioni sopravvenute di cui al comma 1 determinino modifiche obbligatorie ai contenuti delle norme del presente regolamento, Unione BBO provvederà all'aggiornamento delle norme non più applicabili. Nelle more dell'aggiornamento, non saranno applicate le norme regolamentari non conformi alle intervenute modifiche legislative.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alle norme vigenti in materia di contratti e appalti pubblici e di ordinamento degli Enti locali.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Unione.